

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1457-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990, degli articoli 2, 3 e 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1457

«Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori»

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, PETRARA, TORNATI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, ANDREINI, CARDINALE, CONSOLI, GIUSTINELLI, NESPOLO, SCARDAONI e VISCONTI

comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 1988

Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Consiglio dei ministri è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con forza di legge ordinaria che dettino norme di principio e di indirizzo in materia di tutela dell'ambiente e della salute da inquinamento acustico, con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di limiti di accettabilità delle emissioni sonore che devono essere uguali o inferiori a quelli previsti dalla CEE;

b) introduzione conseguente di requisiti acustici per le sorgenti sonore fisse e mobili e di normative per i prodotti a tal fine destinati;

c) criteri inderogabili di salvaguardia acustica per gli edifici;

d) criteri di salvaguardia acustica per le norme urbanistiche, per quelle di regolamentazione della viabilità (limiti di velocità, protezione di strade o aree di particolare interesse collettivo), di organizzazione del carico e scarico merci nei centri abitati;

e) salvaguardia, per i lavoratori e i cittadini, dalle emissioni acustiche interne ed esterne derivanti da attività produttive, nonché previsione di esami audiometrici periodici per i lavoratori interessati;

f) procedure per la formazione e l'attuazione dei piani di bonifica delle fonti di inquinamento acustico, elaborati da Regioni ed enti locali;

g) organizzazione di un piano di monitoraggio organico coordinato tra Stato, enti di ricerca e servizi tecnici, Regioni ed enti locali;

h) adozione di sanzioni amministrative per i casi di non ottemperanza alle disposizioni in materia.

Art. 2.

1. In fase di prima applicazione, i Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad introdurre nei propri regolamenti le seguenti prescrizioni:

a) divieto di uso e installazione di tutti i sistemi di allarme antifurto con segnale acustico situati nell'ambito del centro abitato;

b) divieto all'interno dei centri abitati dell'uso di *clacson* e di sirene anche se utilizzati in pubbliche manifestazioni sportive e nuziali;

c) divieto di forme pubblicitarie con mezzi sonori fissi e mobili;

d) divieto di sistemi di refrigerazione che emettano rumori acustici superiori a 60 decibel;

e) divieto in locali pubblici dell'uso di strumenti musicali che emanino un livello sonoro superiore a 90 decibel.

Art. 3.

1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso dei propri programmi. I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa erogata dal prefetto competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura da lire 10 milioni a lire 30 milioni.